

Legge regionale 10 aprile 2001 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).**

**Art. 12**

*(Dotazione finanziaria e autonomia gestionale)*

**1.** Per l'esercizio delle funzioni proprie del Co.re.Com. è iscritta a carico del bilancio del Consiglio regionale una dotazione finanziaria, determinata sulla base del programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

(2)

**2.** Affluiscono altresì al bilancio del Consiglio regionale, per la conseguente attribuzione al Co.Re.Com, le assegnazioni disposte dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2.

(1)(3)

**2 bis.** L'Amministrazione regionale è autorizzata, previa richiesta da parte del Co.Re.Com. alla Direzione Generale, ad acquisire il personale somministrato e a tempo determinato necessario all'esercizio delle funzioni allo stesso delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); a tal fine il Co.Re.Com. provvede a trasferire all'Amministrazione regionale le corrispondenti risorse finanziarie assegnate dall'Autorità ai sensi del comma 2.

(6)(7)

**3.** Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale.

(4)

**4.**

( ABROGATO )

(5)

Note:

- 1** Comma 2 sostituito da art. 9, comma 17, L. R. 2/2006
- 2** Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 16/2013
- 3** Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 16/2013
- 4** Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 16/2013
- 5** Comma 4 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 16/2013
- 6** Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 6, L. R. 20/2015
- 7** Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 11, comma 18, L. R. 31/2017